Conto corrente con la Posta

Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 71 del 27 marzo 1942-XX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 – 50-033 – 53-914

RELAZIONE e REGIO DECRETO 16 marzo 1942-XX, n. 217

Disposizioni transitorie relative al Libro del Codice civile "Della tutela dei diritti".

LEGGI E DECRETI

RELAZIONE e R. DECRETO 16 marzo 1942-XX, n. 217.

Disposizioni transitorie relative al Libro del Codice civile " Della tutela dei diritti ".

Relazione del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, alla Maestà del RE IMPERATORE, nell'udienza del 16 marzo 1942-XX, sul decreto concernente Disposizioni transitorie relative al Libro del Codice civile « Della tutela dei diritti ».

SIRE,

Ho l'onore di sottoporre alla Vostra Augusta approvazione le norme transitorie relative al libro del codice civile « Della tutela dei diritti », approvato con R. decreto 30 gennaio 1941-XIX, n. 18. A differenza di quanto è occorso per gli altri cinque libri del codice, non si è ravvisata, per il libro della tutela dei diritti, la necessità di formulare alcuna norma di attuazione.

1. — Gli articoli 1-9 regolano alcuni problemi di diritto transitorio che sorgono in seguito alle notevoli innovazioni che il nuovo codice ha apportate nella disciplina della trascrizione.

L'art. 1 prevede il caso in cui un atto, prima dell'entrata in vigore del libro della tutela dei diritti, sia stato, in conformità delle leggi anteriori, trascritto ad effetti diversi da quelli che alla trascrizione di esso attribuisce il nuovo codice. Poichè non sarebbe stato coerente con le esigenze per cui la trascrizione dell'atto stesso è ordinata nel nuovo sistema escludere, per le trascrizioni già eseguite, la produzione dei nuovi e maggiori effetti, si è stabilito che questi si producano dal giorno in cui il libro della tutela dei diritti entra in vigore. L'importanza pratica della norma è destinata a rivelarsi sopratutto in tema di trascrizioni eseguite in conformità della legislazione fiscale.

Al principio del rispetto delle situazioni già consolidate s'informa la disposizione dell'art. 2. Se il libro della tutela dei diritti esige la trascrizione o annotazione di taluni atti, e di questi la trascrizione non era invece richiesta dalle leggi precedenti o era richiesta ad effetti diversi, è giusto che gli effetti che il nuovo codice ricollega alla mancata trascrizione o annotazione non operino in danno di coloro che dall'omissione non erano pregiudicati a norma delle leggi anteriori.

Allo stesso principio s'informa l'art. 3. Nell'enumerare talune categorie di domande giudiziali soggette a trascrizione, gli articoli 9 e 10 del libro della tutela dei diritti determinano gli effetti della trascrizione di tali domande, nei confronti dei terzi, sulla base dell'anteriorità della trascrizione stessa rispetto alla trascrizione o iscrizione che il terzo abbia eseguito del suo diritto, esigendo in alcuni casi, per l'efficacia in danno del terzo, che con l'anteriorità della trascrizione della domanda concorrano altre condizioni. In queste disposizioni la trascrizione non è assunta quale criterio per risolvere il conflitto tra più acquirenti da un medesimo dante causa, ma quale criterio (talvolta unico, talvolta associato con altri) per risolvere il conflitto che, per effetto dell'accoglimento di una domanda, può sorgere tra chi — non avente causa dal convenuto — ha proposto la domanda in giudizio e un avente causa da colui contro il quale il diritto si è fatto valere.

Ora, siccome l'accoglimento di alcune delle domande menzionate negli articoli 9 e 10 del libro della tutela dei diritti non pregiudicava, secondo il codice anteriore, i terzi che avevano acquistato diritti dal convenuto, indipendentemente dalla trascrizione della domanda e dalla trascrizione del titolo di acquisto dei terzi medesimi, l'art. 3 delle presenti norme, in omaggio all'esigenza di rispettare le situazioni consolidate, esclude che i diritti acquistati dai terzi, che erano salvi secondo le leggi precedenti, possano essere pregiudicati dalla trascrizione di tali domande, sia nel caso che queste vengano trascritte dopo l'entrata in vigore del libro della tutela dei diritti, come nel caso che siano state trascritte prima, a norma della legge fiscale.

Così, ad esempio, la trascrizione di una domanda diretta a ottenere l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere un contratto, in qualunque tempo eseguita, non pregiudica i diritti che i terzi hanno acquistati da colui che aveva assunto tale obbligo, se questi diritti sono stati acquistati anteriormente all'entrata in vigore del detto libro, non ostante che l'art. 9, n. 2, del libro medesimo riconosca alla trascrizione della domanda effetto preclusivo rispetto ai terzi che hanno trascritto il loro titolo posteriormente.

In altri termini, l'art. 3 per un verso rappresenta una deroga al principio di diritto transitorio stabilito nell'art. 1; sotto altro profilo, invece, è un'applicazione del principio stabilito nell'art. 2. Infatti, secondo il codice del 1865, condizione necessaria per la salvezza dei diritti dei terzi di fronte a colui che proponeva la domanda era l'anteriorità dell'acquisto rispetto alla trascrizione della domanda stessa. Il nuovo codice, per contro, richiede come condizione essenziale l'anteriorità della trascrizione dell'acquisto. In conseguenza del principio stabilito dall'art. 3, i diritti che i terzi hanno acquistati anteriormente all'entrata in vigore del libro della tutela dei diritti e anteriormente alla trascrizione della domanda sono salvi, indipendentemente dal momento in cui è stata eseguita la loro trascrizione: il che si giustifica pienamente sotto il profilo che a tale effetto la trascrizione non era richiesta dal codice del 1865 e dalle leggi successive.

L'efficacia di talune domande giudiziali nei confronti dei terzi è dall'art. 9, nn. 6, 7, 8 e 9, e dall'art. 10, n. 3, del libro della tutela dei diritti subordinata, oltre che all'anteriorità della trascrizione di esse rispetto alla trascrizione o iscrizione dei diritti da costoro acquistati, anche alla condizione, a cui

in alcuni casi altre si aggiungono, che la domanda non sia trascritta dopo il decorso di un dato periodo di tempo, l'inizio del quale varia secondo la diversità delle ipotesi. Date le finalità a cui si coordinano tali disposizioni, e cioè di tutelare i terzi che si sono fidati di una situazione apparentemente legittima o di assicurare stabilità ai diritti, con l'art. 4 delle presenti norme ne è estesa l'applicazione ai diritti acquistati dai terzi anteriormente all'entrata in vigore del detto libro e che, a norma delle leggi precedenti, non erano fatti salvi dall'accoglimento delle domande di cui trattasi; ma la retroattività delle nuove disposizioni è limitata, nel senso che essa non opera se non nel concorso delle seguenti condizioni: *a*) che questi diritti siano resi pubblici prima della trascrizione della domanda dal cui accoglimento, secondo le leggi precedenti, sarebbero pregiudicati; *b*) che il termine, scaduto il quale la trascrizione della domanda non pregiudica i diritti dai terzi anteriormente trascritti o iscritti, sia decorso dal momento in cui il libro della tutela dei diritti entra in vigore.

Così, in relazione al caso previsto dall'art. 9, n. 6, del libro menzionato, l'accoglimento della domanda di annullamento di un contratto per incapacità legale non pregiudicherà — mentre pregiudicava nel sistema del codice del 1865, nel quale l'annullamento operava con effetto retroattivo — il diritto che un terzo, anteriormente all'entrata in vigore di tale libro, abbia acquistato in buona fede dal convenuto, se il terzo acquirente ha trascritto o iscritto il suo acquisto anteriormente alla trascrizione della domanda proposta contro il suo dante causa e se nel giorno della trascrizione della domanda sono trascorsi cinque anni non solo dalla data della trascrizione dell'atto con questa impugnato, ma anche dal giorno dell'entrata in vigore del libro medesimo.

2. — Poichè, secondo le leggi anteriori, l'acquisto *mortis causa* non era soggetto a trascrizione, ma tuttavia la legge fiscale disponeva la pubblicità del certificato di denunciata successione o del testamento, l'art. 5 delle presenti norme attribuisce a tale trascrizione, dal giorno dell'entrata in vigore del libro della tutela dei diritti, lo stesso effetto che questo (art. 7) attribuisce alla trascrizione dell'accettazione dell'eredità operata in base alla dichiarazione contenuta in un atto pubblico ovvero in una scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente.

3. — In tema d'ipoteca legale del condividente, l'art. 7, terzo comma, del libro della tutela dei diritti, nel riprodurre, con più corretta formulazione, l'art. 1942, secondo comma, del codice del 1865, ne amplia la portata, in quanto detta per l'ipoteca legale a favore del condividente, iscritta contemporaneamente alla trascrizione dell'atto di divisione, la stessa regola sancita per l'ipoteca legale a favore dell'alienante. iscritta contemporaneamente alla trascrizione del titolo di acquisto, disponendo che così l'una come l'altra prevalgono sulle trascrizioni o iscrizioni eseguite contro il condividente tenuto al conguaglio o contro l'acquirente. Per il rispetto dovuto a situazioni già definite, che l'efficacia retroattiva della nuova disposizione avrebbe sconvolte, si è di questa, nell'art. 6 delle norme in esame, espressamente esclusa la retroattività: la disposizione non si applica alle divisioni stipulate prima dell'entrata in vigore del libro della tutela dei diritti, ancorchè trascritte dopo.

Nello stesso art. 6 si è pure esclusa, in ordine a tali divisioni, l'efficacia retroattiva del disposto dell'art. 192 del detto libro, che fa obbligo al conservatore dei registri immobiliari d'iscrivere d'ufficio l'ipoteca legale del condividente, mentre siffatto obbligo era dal codice del 1865 (art. 1985) circoscritto all'ipoteca legale dell'alienante.

4. — Con la pubblicazione del codice civile si pone l'esigenza di coordinare con le nuove disposizioni quelle relative ai libri fondiari dei territori delle nuove provincie. Intanto, come è stabilito nell'art. 7 delle disposizioni in esame, fino a che a tale coordinamento non sarà provveduto, continuano ad aver vigore le norme del R. decreto 28 marzo 1929, n. 499, e della legge sui libri fondiari nel testo allegato al decreto medesimo, intendendosi richiamate invece delle disposizioni del codice del 1865 le corrispondenti disposizioni del nuovo codice.

A un parziale coordinamento provvedono tuttavia gli articoli 8 e 9.

L'art. 9 completa la serie degli atti che formano oggetto di annotazione nei libri fondiari, elencando altre quattro categorie di atti.

La prima categoria comprende gli atti indicati dai numeri 10, 11 e 12 dell'art. 1 del libro della tutela dei diritti, e cioè i contratti di associazione — i contratti di società sono già previsti dall'art. 19 lett. *b*) del testo di legge menzionato — con i quali si conferisce il godimento di beni immobili di altri diritti reali immobiliari, quando la durata dell'associazione eccede i nove anni o è indeterminata; gli atti di costituzione dei consorzi, se hanno lo stesso contenuto dei contratti su indicati; i contratti di anticresi. Gli effetti dell'annotazione sono quelli stabiliti dal secondo comma dell'art. 19 della legge sui libri fondiari: fino a che non siano annotati, tali atti non hanno alcun effetto riguardo ai terzi che a qualunque titolo hanno acquistato e legalmente conservato diritti sugli immobili.

La seconda categoria comprende gli atti di costituzione del patrimonio familiare. Gli effetti dell'annotazione sono quelli stabiliti dall'art. 4, terzo comma, del libro della tutela dei diritti e dall'art. 167, terzo comma, del libro delle persone: fino a che non sia annotato, il vincolo d'indisponibilità dei beni non può essere opposto ai terzi. Esso non è neppure opponibile ai creditori chirografari il cui diritto è sorto anteriormente all'annotazione.

La terza categoria comprende gli atti di cessione, da parte dei debitori, dei loro beni ai creditori, affinchè questi procedano alla liquidazione dei beni stessi e alla ripartizione del ricavato. Gli effetti dell'annotazione sono quelli indicati dal-

l'art. 6, secondo comma, del libro della tutela dei diritti: la cessione non è opponibile a coloro che, anteriormente all'annotazione di essa, hanno intavolato o annotato nei libri fondiari i loro diritti contro il debitore.

La quarta categoria comprende la lunga serie delle domande giudiziali elencate dall'art. 9 del libro della tutela dei diritti, nonchè le domande e gli atti elencati nel successivo art. 10. Gli effetti dell'annotazione sono quelli enunciati nei detti articoli in relazione a ciascuna domanda o atto, sempre che non siano incompatibili con quelli stabiliti dalla legge sui libri fondiari, alla quale, al fine di non pregiudicare il futuro coordinamento, non è sembrato opportuno in questa sede apportare più profonde modificazioni. Ne segue che, se gli effetti dell'annotazione di alcune di tali domande o atti non sono previsti, neppure implicitamente, dalla legge sui libri fondiari, operano gli effetti indicati dal libro della tutela dei diritti; se invece sono previsti dalla legge sui libri fondiari e divergono da quelli previsti dal libro della tutela dei diritti, prevalgono gli effetti indicati dalla legge medesima.

L'art. 9 precisa, infine, gli effetti dell'annotazione del vincolo dotale e della comunione di beni tra coniugi: annotazione già prevista dall'art. 19 lett. *c*) della legge più volte menzionata. Agli effetti stabiliti dal secondo comma della legge anzidetta sono sostituiti quelli più ampi sanciti dall'art. 4, terzo comma, del libro della tutela dei diritti; dal che deriva che il vincolo di cui trattasi, finchè non sia annotato, non soltanto è inopponibile ai terzi che, come è detto nel secondo comma dell'art. 19 della legge medesima, hanno acquistato e legalmente conservato diritti sugli immobili, ma è altresì inopponibile ai creditori chirografari che hanno iniziato l'esecuzione sui beni costituiti in dote o compresi nella comunione.

5. — Molto delicato era il problema di diritto transitorio per ciò che riguarda la disciplina delle prove. Da un lato i motivi che avevano indotto a modificare la disciplina precedente inducevano pure a non escludere l'applicabilità delle nuove norme ai processi in corso; d'altro lato, l'illimitata retroattività avrebbe sconvolto troppo profondamente i processi ancora pendenti, travolgendo sentenze anche definitive, non passate in giudicato. E' sembrata soluzione preferibile (art. 10, primo comma) estendere ai processi in corso l'applicabilità delle nuove norme, ma in pari tempo circoscriverla all'ipotesi che non sia intervenuta sentenza definitiva (la cui nozione è data dall'art. 279, secondo comma, del codice di procedura civile), ancorchè di primo grado.

Le più notevoli innovazioni introdotte dal libro della tutela dei diritti, in tema di prove, concernono la prova testimoniale. Superata infatti la distinzione tra materia civile e materia commerciale, per un verso sono stati ampliati i limiti in cui la prova per testi era ammissibile a norma del codice civile del 1865 e, per altro verso, sono stati ristretti quelli in cui era ammissibile a norma del codice di commercio del 1882. Ora, poichè alla circostanza che le parti abbiano omesso di precostituirsi la prova documentale di un atto non è giusto attribuire una portata diversa da quella che le attribuiva la legge anteriore, il secondo comma dell'art. 10 dispone che, per gli atti seguiti anteriormente all'entrata in vigore del libro della tutela dei diritti, la prova testimoniale rimane ammissibile anche nei casi in cui non è consentita dal libro medesimo, se essa poteva essere ammessa a norma dell'uno o dell'altro dei due codici abrogati.

6. — Le perplessità a cui dava luogo la graduazione dei privilegi nella legislazione precedente sono, almeno in gran parte, eliminate dalla disciplina che nel libro della tutela dei diritti si contiene non solo circa l'ordine tra i privilegi previsti dal codice civile, ma anche circa l'ordine tra questi e quelli previsti dalle leggi speciali. Alcuni privilegi sono poi nel nuovo codice rafforzati dal diritto di ritenzione concesso al creditore sulla cosa oggetto del privilegio, finchè non sia soddisfatto del suo credito. In considerazione di ciò, e poichè, d'altra parte, è giusto che l'efficacia del privilegio sia regolata dalla legge vigente nel tempo in cui essa si esplica, l'art. 11 dichiara applicabili ai privilegi sorti anteriormente all'entrata in vigore del libro della tutela dei diritti, ma che sono fatti valere posteriormente, le disposizioni del libro medesimo relative all'ordine dei privilegi e ai diritti dei creditori privilegiati. La stessa retroattività, per quest'ultima considerazione, è dall'art. 11 attribuita, in ordine ai privilegi sorti prima dell'entrata in vigore del libro della tutela dei diritti, sempre che si facciano valere posteriormente, alle disposizioni del detto libro relative all'efficacia dei privilegi rispetto al pegno, alle ipoteche e agli altri diritti reali.

7. — Avendo l'art. 124 del libro della tutela dei diritti concesso al danneggiato, nel caso di assicurazione contro la responsabilità civile, il privilegio sull'indennità dovuta dall'assicuratore, l'art. 12 delle norme in esame, per evidenti ragioni di equità, correlativamente allo scopo a cui si coordina tale disposizione, e cioè di sottrarre il danneggiato al concorso dei creditori chirografari dell'assicurato, estende l'applicabilità del privilegio ai crediti per risarcimento sorti prima dell'entrata in vigore del detto libro, ove l'indennità dovuta dall'assicuratore non sia stata ancora corrisposta.

8. — Dato che il diritto di pegno nel nuovo codice si configura non più come un privilegio, ma come una causa autonoma di prelazione, la quale prevale al privilegio, anche speciale, se la legge non dispone diversamente, occorreva regolare l'ipotesi in cui le leggi speciali attribuiscono a un credito il privilegio del creditore pignoratizio. Avuto riguardo alla natura di tali crediti e di quelli elencati nell'art. 135 del libro della tutela dei diritti, nonchè al favore della causa nei reciproci rapporti e al grado che, nell'ordine dei privilegi, aveva il pegno nel sistema del codice del 1865, è sembrato giusto (art. 13 delle presenti norme) che i crediti assimilati dalle leggi speciali, nel grado di privilegio, al credito garantito da pegno avessero collocazione dopo i crediti elencati nei numeri da 1 a 12 del citato art. 135 del detto libro.

9. — D'intuitiva evidenza è la norma che il primo comma dell'art. 14 detta in tema di pegno, secondo la quale le condizioni per l'efficacia della prelazione devono essere determinate con riguardo alla legge del tempo in cui il pegno fu costituito; si è ritenuto tuttavia opportuno dichiarare ciò espressamente, ai fini di eliminare eventuali dubbi.

Efficacia retroattiva è invece conferita dal secondo comma dell'art. 14 alle disposizioni del nuovo codice che regolano i poteri e gli obblighi del creditore pignoratizio; e l'estensione è giustificata sia dalla più completa disciplina che il nuovo codice detta in proposito — da un lato rafforzando i poteri del creditore pignoratizio, a cui, fra l'altro, concede il potere di rivendicare la cosa ricevuta in pegno, e, d'altro lato, meglio tutelando il costituente contro gli abusi e la negligenza del creditore — sia dalla necessità di eliminare ogni dualismo tra pegno civile e pegno commerciale.

E' però mantenuta in vita dal terzo comma dell'art. 14, in ordine ai pegni costituiti anteriormente all'entrata in vigore del libro della tutela dei diritti, la disposizione del secondo comma dell'art. 1888 del codice del 1865, il quale, per il caso in cui il debitore contragga verso lo stesso creditore un nuovo debito e il secondo credito divenga esigibile prima che il debito precedente sia pagato, estende al secondo credito la garanzia. La disposizione continua ad avere applicazione, sempre che il secondo credito sia divenuto esigibile prima dell'entrata in vigore del detto libro. Non sarebbe stato giusto privare il creditore di una garanzia che egli ha *ope legis* acquisita. Si è fatta menzione dell'ipotesi prevista dal citato articolo del codice del 1865, poichè l'art. 151, secondo comma, del libro della tutela dei diritti detta per essa una disposizione diversa, riconoscendo al creditore pignoratizio soltanto il diritto di ritenzione a garanzia del secondo credito.

10. — Mancava nel codice del 1865 una compiuta determinazione dei limiti entro i quali fossero opponibili ai creditori ipotecari i diritti costituiti sulla cosa ipotecata, sì che, ad es., in tema di usufrutto, era opinione prevalente che l'usufruttuario, sebbene avesse acquistato il suo diritto posteriormente all'iscrizione dell'ipoteca, fosse da considerarsi come un terzo possessore a tutti gli effetti, mentre soluzione opposta è adottata dall'art. 169, primo comma, del libro della tutela dei diritti. A gravi incertezze dava poi luogo la disciplina dettata in tema di opponibilità delle cessioni e liberazioni di pigioni e di fitti ai creditori ipotecari, poichè, se la dottrina dominante era orientata nel senso che questa disciplina si dovesse rinvenire soltanto nel codice civile (art. 1932, n. 7), qualche scrittore autorevole riteneva che si dovesse rinvenire anche nel codice di procedura civile (art. 687). Eliminate tali lacune e incertezze dalle disposizioni dell'art. 169 del libro della tutela dei diritti, non si è dubitato dell'opportunità di assoggettare alle nuove disposizioni anche i diritti costituiti e le cessioni e liberazioni effettuate anteriormente all'entrata in vigore del libro medesimo, se il pignoramento del bene ipotecato segue posteriormente (art. 15 delle presenti norme).

11. — Poichè il libro delle persone più non riconosce validità alle stipulazioni relative ai lucri dotali ed è pertanto abolita l'ipoteca legale a garanzia dei lucri medesimi, si chiarisce, nell'art. 16, che conservano efficacia le ipoteche legali iscritte a garanzia dei lucri dotali stipulati prima dell'entrata in vigore del detto libro.

12. — In tema d'ipoteca su beni indivisi, l'art. 183 del libro della tutela dei diritti — affermato il principio che l'ipoteca legale costituita sulla propria quota da uno dei partecipanti alla comunione produce effetto rispetto a quei beni o a quella porzione di beni che a lui sono assegnati nella divisione — detta ulteriori norme, al fine d'impedire che svanisca o sia diminuita la garanzia dei creditori ipotecari nel caso in cui segua la divisione e a un partecipante siano assegnati beni diversi da quello da lui ipotecato, disponendo che l'ipoteca si trasferisce su questi altri beni e che i creditori ipotecari possono far valere le loro ragioni anche sulle somme dovute per conguagli o attribuite in luogo di beni in natura. Nello stesso articolo, la possibilità di far valere le loro ragioni sulle dette somme è altresì riconosciuta ai cessionari di un partecipante, al quale siano assegnati beni diversi da quelli ceduti. Data la finalità delle accennate norme, non è parso coerente escluderne ogni efficacia retroattiva: i motivi di tutela che sussistono a favore di coloro che iscrivano ipoteca contro un partecipante o si rendano cessionari di questo dopo l'entrata in vigore del libro della tutela dei diritti, sussistono del pari a favore di coloro che hanno iscritto ipoteca o si sono resi cessionari in tempo anteriore. Si stabilisce pertanto, nell'art. 17 delle presenti norme, che le disposizioni dell'art. 183 del libro della tutela dei diritti si applicano anche alle ipoteche costituite anteriormente all'entrata in vigore del libro medesimo, sempre che la divisione abbia luogo posteriormente. La retroattività di tali disposizioni non avrebbe potuto evidentemente estendersi oltre il limite indicato dalla norma transitoria, senza sconvolgere situazioni consolidate sotto l'impero del codice precedente.

13. — Ridotta dal libro della tutela dei diritti (art. 205) la durata dell'efficacia dell'iscrizione dell'ipoteca, l'art. 18 delle norme in esame regola l'efficacia delle ipoteche iscritte prima dell'entrata in vigore del detto libro. In conformità del principio quasi costantemente seguito nei casi in cui la nuova legge riduce un termine stabilito dalla legge anteriore, esso dispone che tali ipoteche conservano la loro efficacia per venti anni dall'entrata in vigore del libro medesimo, a meno che per la cessazione dell'efficacia, secondo le disposizioni del codice del 1865, rimanga a decorrere un termine più breve.

14. — Nel determinare l'estensione dell'efficacia dell'iscrizione ipotecaria, l'art. 213, ultimo comma, del libro della tutela dei diritti innova all'art. 2010 del codice del 1865, poichè, al fine di temperare il pregiudizio che dal cumulo degli interessi a favore di un creditore ipotecario può derivare ai creditori posteriori, la collocazione degli interessi nello stesso

grado del capitale, ove si tratti d'interessi maturati dopo il compimento dell'annata in corso alla data del pignoramento, è circoscritta alla misura legale, mentre per il codice precedente, se gli interessi erano convenuti in misura superiore a quella legale, in egual misura erano collocati, in sede di graduazione, gli interessi successivi all'annata in corso al giorno della trascrizione del precetto. Per non alterare, attenuandoli, gli effetti delle iscrizioni anteriori all'entrata in vigore del libro anzidetto e per eliminare incertezze al riguardo, nell'art. 19 delle presenti disposizioni si è espressamente esclusa la retroattività della nuova norma.

Del pari si è esclusa (art. 20) la retroattività di quelle disposizioni del libro della tutela dei diritti (articoli 216, 217 e 247), che, in armonia con il sistema della trascrizione, subordinano in ogni caso alla preventiva trascrizione del titolo di acquisto la facoltà del terzo acquirente di rilasciare i beni ipotecati, di liberarli dalle ipoteche e di opporre al creditore precedente, ove egli non abbia preso parte al giudizio, tutte le eccezioni non opposte dal debitore e anche quelle che spetterebbero a questo dopo la condanna, innovando così parzialmente al codice del 1865, il quale non subordinava la facoltà di rilascio alla trascrizione del titolo (art. 2016) e, per ciò che concerne la liberazione dei beni dalle ipoteche e l'opponibilità delle eccezioni, non esigeva la trascrizione del titolo in rapporto a ogni terzo acquirente, essendone escluso il legatario, in quanto del legato non era ordinata la trascrizione (ordinata invece dall'art. 5 del libro della tutela dei diritti), e ammetteva inoltre (art. 2041) che il terzo acquirente potesse istituire il giudizio di purgazione anche se non avesse trascritto il suo titolo anteriormente alla notificazione del precetto, purchè l'avesse fatto trascrivere nei venti giorni successivi. Non è parso giusto aggravare la posizione di coloro che di beni ipotecati si sono resi acquirenti prima dell'entrata in vigore del libro della tutela dei diritti, addossando loro un onere che il codice del 1865 ad alcuni, quali i legatari, non imponeva, e agli altri imponeva ad effetti più limitati di quelli previsti dal nuovo codice.

Efficacia retroattiva è, per contro, dall'art. 21 attribuita alle disposizioni degli articoli 230, secondo comma, e 231, secondo e terzo comma, del libro della tutela dei diritti. Si ammette in queste disposizioni che la riduzione dell'ipoteca, riguardo alla quantità di beni, si operi anche quando l'ipoteca ha per oggetto un solo bene, se questo ha parti distinte o comodamente distinguibili; che, ove siano stati eseguiti pagamenti parziali per un importo tale da estinguere almeno il quinto del debito originario, l'ipoteca si riduca proporzionalmente per quanto riguarda la somma; che, iscritta l'ipoteca su un edificio e sopraelevato questo successivamente, l'ipoteca stessa sia ridotta in guisa che le sopraelevazioni ne restino esenti in tutto o in parte. L'estensione delle nuove norme alle ipoteche iscritte anteriormente all'entrata in vigore del libro della tutela dei diritti è giustificata dal loro fondamento equitativo; e, per ciò che concerne l'ultima delle tre norme, l'estensione è giustificata anche dal fine di pubblico interesse che la norma persegue, di favorire cioè l'incremento edilizio, facendo sì che l'esistenza di un'ipoteca non dissuada il proprietario dell'edificio dall'eseguire sopraelevazioni. Nè ricorreva nella specie e poteva condurre a soluzione diversa la considerazione dell'opportunità di non pregiudicare i creditori che avessero iscritto ipoteca prima dell'entrata in vigore del detto libro, dato che un largo margine di garanzia è loro assicurato dal disposto dell'art. 234 del libro medesimo, secondo cui, nell'operare la riduzione si deve rispettare l'eccedenza del quinto per ciò che riguarda l'importo del credito e l'eccedenza del terzo per ciò che riguarda il valore dei beni.

15. — Circa il processo di liberazione dei beni dalle ipoteche, essendo questo collegato con il processo di esecuzione immobiliare, nel disciplinare l'ulteriore corso dei processi già iniziati al momento dell'entrata in vigore del libro della tutela dei diritti, occorreva coordinare tale disciplina con quella che, in tema di espropriazione d'immobili, dettano le norme transitorie relative al nuovo codice di procedura civile. Al coordinamento provvede l'art. 22 delle disposizioni in esame, il quale, dopo aver stabilito che il corso dei processi già iniziati prosegue secondo le norme della legislazione anteriore, fa richiamo, per quanto attiene all'espropriazione del bene ipotecato, nel caso che l'espropriazione sia richiesta dai creditori iscritti o dai loro fideiussori, alle disposizioni dell'art. 222 delle disposizioni di attuazione e transitorie relative al detto codice. Tale articolo distingue l'ipotesi che, prima dell'entrata in vigore del codice stesso, la vendita sia stata chiesta, ma non ancora autorizzata, dall'ipotesi che la vendita sia stata autorizzata o eseguita in tutto o in parte. Nella prima ipotesi l'autorizzazione a vendere è data a norma della legge precedente, ma le condizioni della vendita sono disposte a norma del nuovo codice; quindi il processo prosegue secondo le disposizioni di questo, salva l'applicazione della legge precedente quanto alla distribuzione della somma ricavata. Nella seconda ipotesi il processo prosegue in conformità della legge anteriore.

16. — La disciplina che il nuovo codice detta in ordine agli effetti sostanziali del pignoramento e del sequestro conservativo diverge notevolmente da quella che si conteneva nel codice anteriore: fra l'altro, nel nuovo codice è più rigorosamente affermato il requisito dell'anteriorità della pubblicità perchè taluni atti o diritti di prelazione siano opponibili al creditore sequestrante o pignorante e ai creditori che intervengono nell'esecuzione. Non concorrendo speciali motivi per assoggettare alle nuove norme anche i sequestri e i pignoramenti eseguiti anteriormente all'entrata in vigore del libro della tutela dei diritti, si è precisato (art. 23) che gli effetti di questi continuano ad essere regolati dalle disposizioni del codice del 1865

17. — Quanto alle norme che il libro della tutela dei diritti (art. 291) sancisce in ordine all'esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto, poichè esse sono dirette a rafforzare l'adempimento dell'obbligazione, non si è esitato

a estenderne l'applicabilità agli obblighi di contrarre sorti anteriormente all'entrata in vigore del detto libro; ma, per non alterare la situazione dell'inadempiente, quale si è configurata sotto l'impero del codice del 1865, si è circoscritta la retroattività delle nuove disposizioni all'ipotesi in cui l'inadempimento si verifichi posteriormente all'entrata in vigore del libro medesimo (art. 24 delle presenti norme). La soluzione adottata si adegua a quella già accolta, in tema d'inadempimento, dall'art. 18 delle disposizioni di attuazione e transitorie del libro delle obbligazioni: sancisce infatti tale articolo che le disposizioni relative all'inadempimento e alla mora del debitore si applicano anche se si tratta di obbligazione sorta prima dell'entrata in vigore del libro delle obbligazioni, qualora l'inadempimento o la mora si verifichino posteriormente.

18. — Gli articoli 25, 26 e 27 dettano norme transitorie in materia di prescrizione.

Avendo il libro della tutela dei diritti eliminato alcune cause di sospensione della prescrizione, è ovvio che le cause non più ammesse cessano di avere effetto dall'entrata in vigore del libro medesimo (art. 25).

Ridotto inoltre dal libro della tutela dei diritti il termine della prescrizione ordinaria e abbreviati i termini di alcune prescrizioni speciali, l'art. 26 delle norme in esame, conformandosi al principio già seguito nel precedente art. 18 e nelle disposizioni transitorie relative ad altri libri del codice (articoli 109 e 111 delle disposizioni di attuazione e transitorie del libro delle persone, art. 19 delle disposizioni di attuazione e transitorie del libro delle successioni e art. 39 delle disposizioni di attuazione e transitorie del libro della proprietà), dispone che, quando il libro della tutela dei diritti stabilisce un termine di prescrizione più breve di quello stabilito dalle leggi anteriori, la prescrizione si compie nel termine più breve, il quale decorre dall'entrata in vigore del libro medesimo, salvo che per il compimento della prescrizione, secondo le disposizioni delle leggi anteriori, rimanga a decorrere un termine minore.

Nell'art. 27, in considerazione della loro speciale natura, si mantiene immutata la durata della prescrizione, quale è stabilita dalle leggi vigenti, per i buoni del tesoro ordinari e pluriennali, per i titoli del debito pubblico, per le cartelle della sezione autonoma del credito comunale e provinciale, per i libretti postali di risparmio, per i buoni postali fruttiferi e per quelli della cassa depositi e prestiti.

SIRE,

Con le disposizioni che ho brevemente illustrate si concludono le norme di attuazione e transitorie relative ai sei libri del nuovo codice civile. Confido che, come già quelle concernenti gli altri libri, vorrete onorare anche queste della Vostra Augusta approvazione.

Roma, addì 16 marzo 1942-XX

GRANDI

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Viste le leggi 30 dicembre 1923, n. 2814, e 24 dicembre 1925, n. 2260, che delegano al Governo la facoltà di apportare modificazioni ed aggiunte al Codice civile e di pubblicare singoli libri o titoli del Codice stesso emendato;

Visto il R. decreto 30 gennaio 1941, n. 18, che approva il testo del libro del Codice civile « Della tutela dei diritti »;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono approvate le Disposizioni transitorie relative al libro del Codice civile « Della tutela dei diritti », viste, d'ordine Nostro, dal Ministro di grazia e giustizia.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 marzo 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GRANDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *marzo* 1942-XX

Atti del Governo, registro 443, *foglio* 106. — MANCINI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE RELATIVE AL LIBRO DEL CODICE CIVILE "DELLA TUTELA DEI DIRITTI".

Art. 1.

Salvo quanto è disposto dagli articoli seguenti, la trascrizione di un atto, eseguita in conformità delle leggi anteriori a effetti diversi da quelli stabiliti dal libro della tutela dei diritti, produce gli effetti previsti dal libro medesimo a decorrere dal giorno dell'entrata in vigore di questo.

Art. 2.

Le disposizioni del libro della tutela dei diritti che regolano gli effetti dell'omissione della trascrizione o dell'annotazione non si applicano agli atti anteriori all'entrata in vigore del libro medesimo, per i quali la trascrizione non era richiesta secondo le leggi precedenti o era richiesta a effetti diversi.

Art. 3.

La trascrizione delle domande giudiziali prevista dagli articoli 9 e 10 del libro della tutela dei diritti, anche se eseguita prima dell'entrata in vigore di questo, non pregiudica in nessun caso i diritti acquistati dai terzi prima di tale entrata in vigore, se essi erano fatti salvi dalle leggi anteriori.

Art. 4.

Le disposizioni del libro della tutela dei diritti, secondo le quali la trascrizione di una domanda giudiziale eseguita oltre un certo termine non pregiudica i diritti acquistati dai terzi, non si applicano ai diritti che sono stati acquistati anteriormente all'entrata in vigore del detto libro e che non erano fatti salvi dalle leggi anteriori, a meno che i diritti medesimi siano resi pubblici prima della trascrizione della domanda e il termine stabilito dal libro stesso per la loro salvezza sia decorso dal giorno dell'entrata in vigore di questo.

Art. 5.

La trascrizione del testamento o del certificato di denunciata successione, eseguita a norma delle leggi anteriori, produce dal giorno dell'entrata in vigore del libro della tutela dei diritti gli stessi effetti che questo attribuisce alla trascrizione dell'accettazione dell'eredità.

Art. 6.

Le disposizioni degli articoli 7 e 192 del libro della tutela dei diritti relative all'ipoteca legale a favore del condividente non si applicano alle divisioni stipulate prima dell'entrata in vigore del libro medesimo, ancorchè trascritte successivamente.

Art. 7.

Salvo quanto è disposto dai successivi articoli 9 e 10, le norme del R. decreto 28 marzo 1929, n. 499, e della legge sui libri fondiari nel testo allegato al decreto medesimo, fino a che non sarà provveduto al loro coordinamento con le disposizioni del nuovo codice, continuano ad avere vigore nei territori delle nuove provincie, e in luogo delle disposizioni del codice del 1865 s'intendono richiamate le corrispondenti disposizioni del nuovo codice.

Art. 8.

Formano oggetto di annotazione, secondo le disposizioni della legge sui libri fondiari, anche:

1) gli atti menzionati dai numeri 10, 11 e 12 dell'art. 1 del libro della tutela dei diritti agli effetti previsti dall'art. 19 della legge sui libri fondiari;

2) gli atti di costituzione del patrimonio familiare agli effetti previsti dalle disposizioni del nuovo codice civile;

3) la cessione dei beni ai creditori agli effetti previsti dalle disposizioni del codice stesso;

4) le domande e gli atti indicati dagli articoli 9 e 10 del libro della tutela dei diritti agli effetti disposti dagli articoli medesimi, in quanto non siano incompatibili con gli effetti stabiliti dalla legge sui libri fondiari.

Art. 9.

L'annotazione del vincolo dotale e della comunione dei beni tra coniugi prevista dall'art. 19 lett. *c*) della legge sui libri fondiari o l'omissione dell'annotazione medesima produce dal giorno dell'entrata in vigore del libro della tutela dei diritti gli effetti in questo stabiliti.

Art. 10.

Le disposizioni del libro della tutela dei diritti relative alle prove si applicano anche nei giudizi pendenti, se non è stata pronunciata sentenza definitiva, ancorchè di primo grado.

La prova testimoniale per gli atti seguiti anteriormente all'entrata in vigore del detto libro rimane tuttavia ammissibile anche nei casi in cui non è consentita dal libro medesimo, se essa poteva essere ammessa a norma del codice civile del 1865 o del codice di commercio del 1882.

Art. 11.

Le disposizioni del libro della tutela dei diritti relative ai diritti dei creditori privilegiati, all'ordine dei privilegi e all'efficacia di questi rispetto al pegno, alle ipoteche e agli altri diritti reali si osservano anche per i privilegi sorti anteriormente all'entrata in vigore del libro medesimo se sono fatti valere posteriormente.

Art. 12.

La disposizione dell'art. 124 del libro della tutela dei diritti si applica anche ai crediti per risarcimento

sorti prima dell'entrata in vigore del libro medesimo, se l'indennità dovuta dall'assicuratore non è stata ancora corrisposta.

Art. 13.

Quando un credito al quale le leggi speciali attribuiscono il privilegio del creditore pignoratizio viene in concorso con i crediti indicati dall'art. 135 del libro della tutela dei diritti, esso è preferito a quelli di cui ai numeri 12 e seguenti dello stesso articolo e posposto agli altri.

Art. 14.

Se il pegno è stato costituito anteriormente all'entrata in vigore del libro della tutela dei diritti, le condizioni per l'efficacia della prelazione sono determinate dalle leggi anteriori.

Si osservano invece le disposizioni del detto libro per ciò che concerne i poteri e gli obblighi del creditore pignoratizio.

Continua tuttavia ad applicarsi la disposizione del secondo comma dell'art. 1888 del codice del 1865, se il secondo credito è divenuto esigibile anteriormente all'entrata in vigore del libro medesimo.

Art. 15.

L'opponibilità ai creditori ipotecari dei diritti costituiti sulla cosa ipotecata e delle cessioni o liberazioni di pigioni o di fitti è regolata dalle disposizioni del libro della tutela dei diritti, quantunque si tratti di diritti sorti o di cessioni o liberazioni effettuate anteriormente all'entrata in vigore di questo, sempre che il pignoramento sia eseguito posteriormente.

Art. 16.

Conservano la loro efficacia le ipoteche legali a garanzia dei lucri dotali stipulati prima dell'entrata in vigore del libro delle persone.

Art. 17.

Le disposizioni dell'art. 183 del libro della tutela dei diritti si applicano anche alle ipoteche costituite e alle cessioni effettuate anteriormente all'entrata in vigore del libro medesimo, se la divisione ha luogo posteriormente.

Art. 18.

Le ipoteche iscritte prima dell'entrata in vigore del libro della tutela dei diritti conservano la loro efficacia per venti anni dall'entrata in vigore del libro medesimo, a meno che per la cessazione di tale efficacia, secondo le disposizioni del codice del 1865, rimanga a decorrere un termine più breve.

Art. 19.

La disposizione dell'ultimo comma dell'art. 213 del libro della tutela dei diritti non si applica alle ipoteche iscritte prima dell'entrata in vigore del libro medesimo. L'estensione degli effetti dell'iscrizione continua a essere regolata dalle leggi anteriori.

Art. 20.

Le disposizioni del libro della tutela dei diritti, secondo le quali l'esercizio di determinate facoltà del terzo acquirente dell'immobile ipotecato è subordinato alla trascrizione del titolo, non si applicano a coloro il cui acquisto è anteriore all'entrata in vigore del libro medesimo, se a norma del codice del 1865 la trascrizione non era a quell'effetto richiesta.

Art. 21.

Le disposizioni degli articoli 230, secondo comma, e 231, secondo e terzo comma, del libro della tutela dei diritti si applicano anche alle ipoteche iscritte anteriormente all'entrata in vigore del libro medesimo.

Art. 22.

Se il processo di liberazione dei beni dalle ipoteche è in corso all'entrata in vigore del libro della tutela dei diritti, esso prosegue secondo le norme delle leggi anteriori, ma, per quanto concerne l'espropriazione, si osservano le disposizioni dell'art. 222 delle norme di attuazione e transitorie relative al codice di procedura civile, approvate con R. decreto 18 dicembre 1941, n. 1368.

Art. 23.

Gli effetti del sequestro conservativo e del pignoramento eseguiti anteriormente all'entrata in vigore del libro della tutela dei diritti sono determinati dalle disposizioni del codice del 1865.

Art. 24.

Le disposizioni dell'art. 291 del libro della tutela dei diritti si applicano anche se l'obbligo di concludere il contratto è sorto anteriormente all'entrata in vigore del libro medesimo, purchè l'inadempimento si verifichi posteriormente.

Art. 25.

Cessano di avere effetto dalla data dell'entrata in vigore del libro della tutela dei diritti le cause di sospensione della prescrizione che non sono ammesse dal libro medesimo.

Art. 26.

Quando il libro della tutela dei diritti stabilisce un termine di prescrizione più breve di quello stabilito dalle leggi anteriori, la prescrizione si compie nel termine più breve, il quale decorre dall'entrata in vigore del libro medesimo, salvo che per il compimento della prescrizione, secondo le disposizioni delle leggi anteriori, rimanga a decorrere un termine minore.

Art. 27.

Rimangono immutate le disposizioni vigenti circa il termine della prescrizione nei riguardi dei buoni del tesoro ordinari e pluriennali, dei titoli del debito pubblico, delle cartelle della sezione autonoma del credito comunale e provinciale, dei libretti postali di risparmio, dei buoni postali fruttiferi e di quelli della cassa depositi e prestiti.

Art. 28.

Con l'entrata in vigore del libro della tutela dei diritti sono abrogate le disposizioni del codice civile approvato con R. decreto 25 giugno 1865, n. 2358, e del codice di commercio approvato con R. decreto 31 ottobre 1882, n. 1062, concernenti le materie disciplinate dal detto libro e ogni altra disposizione contraria o incompatibile con quelle del libro medesimo e del presente decreto.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per la grazia e giustizia
GRANDI

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

(5104620) Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.